



Sentenza. n. 126/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37340** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX (TA) il XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rubino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari (LE), al viale della Repubblica, n. 112

contro:

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*

e

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 19 marzo 2024, l'avv. Rubino per il ricorrente e l'avv.

De Leonardis per l'INPS, non comparso il Ministero della Difesa

Ritenuto in

FATTO

1.- Con ricorso depositato in data 11 aprile 2023, il ricorrente, XXX, ex luogotenente della Marina Militare e cessato dal servizio in data 31 gennaio 2015, ha impugnato il provvedimento INPS di liquidazione della pensione privilegiata assunto con

Determinazione n. 108 del 18 novembre 2019 (Atto n. TA012019914415), contestandone la sua decorrenza dal 1° novembre 2019, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda telematica avvenuta il 16 ottobre 2019, piuttosto che dalla data di cessazione dal servizio, ovvero da quella della domanda amministrativa inoltrata il 13 febbraio 2015, in forma cartacea, al medesimo Istituto previdenziale.

Risulta dagli atti che:

- al XXX, nel corso del servizio era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle infermità *“Gastro-duodenite cronica postulcerosa”* e *“Minuti ispessimenti pleurici bilaterali prevalentemente fibrotici, con valori spirometrici nella norma in soggetto con documentata pregressa esposizione ad amianto”* (rispettivamente dal CPPO con parere reso nell’adunanza n. 84 del 15 marzo 1995, e dal CVCS con parere n. 8 reso nell’adunanza del 10 gennaio 2013);
- con verbale del 29 maggio 2009, la CMO di Taranto aveva ascritto l’infermità pleurica suindicata ascrivibile alla Tab. B e con successivo Decreto del Ministero della Difesa n. 2367 del 22 luglio 2014, era stato riconosciuto l’equo indennizzo per la suddetta infermità;
- dopo la cessazione dal servizio, avvenuta il 31 gennaio 2015, il ricorrente, in data 13 febbraio 2015 aveva inoltrato all’INPS di Taranto e al Ministero della Difesa -Previmil la domanda di pensione privilegiata per le infermità *“Gastroduodenite cronica con lacerazioni ulcerose”* e *“Ispessimenti polmonari bilaterali Amianto”*, già riconosciuti dipendenti da causa di servizio dal CPPO e dal CVCS;
- soltanto in data 30 luglio 2019, l’INPS riscontrava la suddetta domanda “cartacea” di trattamento privilegiato rappresentando che *“...in attuazione della Circolare n. 131 del 19/11/2012, la concessione di PPO può avvenire solo con domanda telematica...”*;
- il successivo 16 ottobre 2019, il ricorrente inoltrava nuovamente domanda di P.P.O. mediante la piattaforma telematica all’uopo predisposta dall’INPS;
- la CMO di Taranto con verbale n. 308 del 3 giugno 2019 (dando *medio tempore* seguito all’istanza avanzata da “Maripens” di Roma del 15 dicembre 2015), ascriveva la patologia gastrica alla 7^a cat. di Tab. A, e quella pleurica alla Tab. B per 4 annualità, individuando per entrambe la data di stabilizzazione dal 13 febbraio 2015;

- con l'impugnato provvedimento di liquidazione della pensione privilegiata, l'INPS la concedeva al ricorrente con decorrenza economica dal 1° novembre 2019 (mese successivo alla presentazione della domanda telematica).

Da qui, l'odierno giudizio.

1.1- In punto di diritto, il ricorrente, in estrema sintesi, nel richiamare la normativa recata dal decreto-legge n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010 in materia di *“...potenziamento dei servizi telematici...”*, nonché le disposizioni interne applicative emanate nella soggetta materia dall'INPS (determinazione n. 75 del 30 luglio 2010, circolare n. 168 del 31 dicembre 2010, determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011), ha rimarcato che *“...nessuna sanzione è stata prevista per il deposito in via cartacea, men che meno la nullità della domanda...”* e che l'INPS avrebbe dovuto, in ogni caso, dopo aver ricevuto l'istanza “cartacea”, rappresentare con sollecitudine la necessità dell'invio telematico e, non certo, come effettivamente avvenuto, dopo più di quattro anni. Ha, pertanto, chiesto che sia accertato il suo diritto ad ottenere la pensione privilegiata originariamente concessa con il suddetto provvedimento di liquidazione, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (31 gennaio 2015), ovvero dalla data della domanda cartacea datata 13 febbraio 2015, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento dei ratei arretrati, interessi, rivalutazione e spese di lite.

2.- Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio con memoria acquisita agli atti in data 30 ottobre 2023, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, stante l'esclusiva competenza dell'INPDAP prima, e dell'INPS poi, nella materia pensionistica pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

3.- Si è costituita l'INPS, con memoria trasmessa in data 11 dicembre 2023, chiedendo il rigetto della domanda giudiziale sul dirimente rilievo che: (i) l'istanza di pensione privilegiata avanzata in forma cartacea debba considerarsi improcedibile e, come tale, improduttiva di alcun effetto giuridico; (ii) la Circolare INPS n. 47 del 27 marzo 2012, prevedeva che *“...La data di presentazione sarà esclusivamente quella in cui verrà ricevuta in forma telematica...”*; (iii) la Circolare INPS n. 131/2012, in attuazione del dettato normativo, stabiliva l'esclusiva operatività del *“...regime telematico (...) a*

decorrere dal 1° febbraio 2013...”.

Ha chiesto, inoltre, in subordine, che sia dichiarata la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione *de qua*: “...relativi al periodo precedente il quinquennio antecedente la data di notifica del primo atto di costituzione in mora...”, ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, conv. nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e sostituito dall’art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

4.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all’udienza del 21 dicembre 2023, è stato disposto un rinvio su richiesta del difensore del XXX, a cui l’avv. De Leonardis, in rappresentanza dell’INPS, non si è opposta; nessuno comparso, invece, per il Ministero della Difesa.

5.- All’odierna udienza di discussione, l’avv. Rubino per il ricorrente e l’avv. De Leonardis, per l’INPS si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, concludendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

6.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

Considerato in

DIRITTO

1.- Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.

La questione all’esame investe, come sinteticamente esposto in punto di fatto, la verifica della validità, ai sensi di legge, della domanda di pensione privilegiata (per infermità già dichiarate dipendenti da causa di servizio), presentata in forma “cartacea” dal ricorrente, in data 13 febbraio 2015, ai fini dell’individuazione della corretta decorrenza del trattamento *de quo*.

Sul punto specifico, si è già pronunciata la giurisprudenza di questa Corte la quale, nel richiamare i contenuti della Circolare INPS n. 131/2012 ha chiarito, per un verso, che “...la produzione della domanda telematica costituisce condizione di procedibilità e non di validità della medesima istanza...” e, per l’altro, che è attribuito all’amministrazione l’obbligo di “...farsi carico di informare l’interessato della improcedibilità della domanda...” presentata erroneamente solo in forma cartacea e, non, invece, con modalità

telematica, come previsto dalla sopravvenuta normativa (cfr. *ex multis*: Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 473/2023).

Ne consegue, che la domanda presentata in forma cartacea dal XXX, non può considerarsi inidonea a produrre effetti dopo che si è proceduto ad inoltrare la stessa con modalità telematica, laddove si consideri che l'Istituto previdenziale non ha effettuato alcuna tempestiva comunicazione di regolarizzazione, disattendendo, nei fatti, l'obbligo di segnalazione all'istante circa la necessità di presentare idonea domanda, avvalendosi, per l'appunto, della prescritta procedura telematica.

Invero, il lungo periodo di tempo intercorso (più di quattro anni) tra la presentazione della domanda cartacea, avvenuta il 13 febbraio 2015, e la comunicazione di “regolarizzazione” dell'INPS, inviata al XXX soltanto il 30 luglio 2019, ha indubitabilmente ingenerato nel ricorrente il convincimento che l'istanza presentata nel 2015, all'indomani dalla cessazione dal servizio, avesse regolarmente avviato il relativo procedimento amministrativo di concessione del richiesto trattamento pensionistico privilegiato.

La condotta tenuta dall'INPS nelle surriferite circostanze integra, ad avviso di questo giudicante, la violazione dei principi generali di correttezza e buona fede (posti a presidio del buon andamento della pubblica amministrazione), cui devono sempre essere improntati i rapporti tra la P.A. e i cittadini, e di cui costituisce concreta esplicitazione l'istituto giuridico del “soccorso procedimentale”, previsto dall'art. 6 comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990.

Va, in ogni caso, evidenziato - come pertinentemente dedotto dal ricorrente - che la normativa recata dall'art. 38, comma 5 del D.L. n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), non ha affatto conferito all'INPS poteri sanzionatori, destinati ad incidere sulle istanze presentate in maniera difforme rispetto a quella telematica, essendosi, in effetti limitata a stabilire che: “...*gli enti previdenziali...con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici...*”.

Conclusivamente, deve ritenersi che, una volta regolarizzata sotto il profilo formale, la prima domanda di pensione privilegiata inoltrata dal ricorrente il 13 febbraio 2015 - con la presentazione di quella successiva (del 16 ottobre 2019), trasmessa avvalendosi della piattaforma telematica predisposta dall'INPS - questa debba diventare procedibile (e,

conseguentemente, produrre effetti) ora per allora.

2.- Deve, infine, dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei di pensione fatta valere, in subordine, dall'INPS, nel contesto della memoria difensiva, in quanto, in disparte la genericità della sua formulazione (laddove fa riferimento "*...al primo atto di costituzione in mora...*" del ricorrente, senza fornire ulteriori indicazioni al riguardo), la stessa si rivela, in ogni caso, priva di giuridico fondamento, considerato che il XXX ha presentato, per la prima volta, domanda di pensione privilegiata nel 2015, l'ha successivamente reiterata nel 2019, per poi proporre ricorso giurisdizionale dinnanzi a questo giudice nel 2023, senza che sia mai trascorso un lasso temporale d'inattività (procedurale o processuale) superiore ai cinque anni.

3.- Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'ottenimento della pensione privilegiata di 7^a categoria di Tabella A (originariamente concessa con l'impugnato provvedimento dal 1° novembre 2019) a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della "domanda cartacea", inoltrata all'INPS il 13 febbraio 2015, considerato che, da tale data - come detto in parte narrativa - risulta stabilizzata l'infermità gastrica ascritta alla 7^a categoria di Tabella A (cfr. verbale n. 308 del 3 giugno 2019 della CMO di Taranto).

4.- Spetta al XXX la corresponsione dei relativi ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei termini quali specificati in dispositivo.

5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto:

- a conseguire il trattamento privilegiato, già riconosciuto dall'INPS (con provvedimento n. TA012019914415), con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione "in forma cartacea" della domanda amministrativa avvenuta il 13 febbraio 2015;
- a percepire gli arretrati spettanti a tale titolo, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei

singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Condanna le Amministrazioni convenute al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, oltre oneri e accessori di legge, che si liquidano equitativamente in € 400,00 ciascuna da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 19 marzo 2024.

Il Giudice
F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice
F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 10.06.2024
Il Funzionario
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 10.06.2024
Il Funzionario
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)